



Consiglio regionale

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022)

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta regionale può stipulare accordi anche a titolo oneroso con enti e/o società che operano in ambito sportivo, turistico e di promozione del territorio stesso.
2. Con il presente articolo la Regione Abruzzo procede al riconoscimento della legittimità ex articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., dell'obbligazione assunta a seguito della stipula della convenzione sottoscritta con la S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. giusta DGR n. 374/2020 e procede, ex articolo 109, comma 2-bis, lettera b) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., alla variazione di bilancio per il triennio 2020/2022 di seguito indicata, concernente la convenzione tra Regione Abruzzo e S.S.C. Napoli S.p.A.:
 - a) capitolo di entrata 35031.1 denominato "Entrate una tantum per restituzione di risorse regionali erogate in eccesso", Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, in aumento per euro 1.220.000,00;
 - b) capitolo di spesa 241460.1 denominato "Convenzione tra la Regione Abruzzo e la S.S.C. Napoli S.p.A. per i ritiri estivi precampionato della prima squadra a Castel di Sangro", Titolo 1, Missione 07, Programma 01, in aumento per euro 1.220.000,00.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano pertanto copertura per l'importo pari ad euro 1.220.000,00, per l'anno 2020, nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022.
4. Per gli esercizi 2021 e 2022, al bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 1.220.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.220.000,00.
5. Per i successivi esercizi 2023, 2024 e 2025, gli stanziamenti annui pari ad euro 1.220.000,00 sono iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio.

2

Art. 2

(Contributo straordinario ad Enti)

1. Il Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è incrementato per l'anno 2020 di euro 200.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, quale contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare rispetti le condizioni previste al riguardo dall'articolo 29 della l.r. 96/1996.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1 per euro 200.000,00.
4. La copertura finanziaria degli oneri cui al comma 3 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 30.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/10 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 170.000,00.
5. Per gli anni successivi all'esercizio 2020 si provvede con legge di bilancio.

Art. 3

(Rifinanziamento art. 40 della l.r. 55/2013)

1. La Regione, al fine di assicurare la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere culturale e artistico attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento, autorizza la spesa di ulteriori euro 70.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2020-2022.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo 61620 "Contributi Enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di

3

- convegni, congressi ed altre manifestazioni" per euro 70.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 05, Programma 02, Capitolo 62301 "Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese - L.R. 25.11.1998, n. 138" per euro 70.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento misure contenute nell'art. 4 della l.r. 9/2020)

1. Le misure di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., sono rifinanziate con lo stanziamento di ulteriori euro 6.000.000,00.
2. All'erogazione dei contributi derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 9/2020.
3. Al rifinanziamento di cui al comma 1 si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC - come individuate con DGR n. 648 del 27 ottobre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
4. A tale fine è apportata al bilancio di previsione regionale 2020-2022, annualità 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) in diminuzione Missione 10, Programma 03, Titolo 2, per euro 6.000.000,00;
 - b) in aumento Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 6.000.000,00.

Art. 5

(Contributi per gli esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20)

1. La Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
2. I criteri e le modalità per il riparto e l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

4

Art. 6
(Ripresa dei traffici aerei)

1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonché all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

Art. 7
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 16/1980)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 16 (Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi) è sostituito con il seguente:

"Art. 5

1. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge sono introitate sul capitolo di entrata 32106/1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, denominato: "Canoni Per Concessione Tratturale (D.P.R. 24.7.1977, art. 66, l.r. 06.03.1980, n. 16)" e sono destinate, per il cinquanta per cento, all'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Attività tecnico-amministrative finalizzate al riordino, gestione e valorizzazione del demanio armentizio di cui alle L.R. 16/1980 e L.R. 35/1986", nell'ambito del Titolo 1, Missione 16, Programma 1."

Art. 8
(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.

5

3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 02, pari ad euro 190.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri Diurni per disabili regionali.
4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 9

(Modifiche all'art. 32 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "e per l'anno 2021 pari a euro 28.218,00" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 1000.9 per euro 53.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 53.000,00".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 sono abrogati.

Art. 10

(Modifiche all'art. 34 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 98.218,00".
2. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "in complessivi euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "in complessivi euro 98.218,00".
3. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 181406.1 per euro 98.218,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 98.218,00".
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020, è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 3/2020)

1. All'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), il comma 2 bis, aggiunto dall'articolo 33, comma 1,

6

della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), è abrogato.

Art. 12

(Modifica all'art. 6 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica."

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/1 del 5.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:20/11/2020 13:24:35

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 11/11/2020 09:37
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 37/1 DEL 5 NOVEMBRE 2020
"Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa
post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 6
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.
- 1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica.**
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:
 - a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'Allegato 1, Elenco A ed Elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");
 - b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998;

- c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
- d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.
- 3. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.
- 4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 "Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), così come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 36

(Disposizioni relative al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare un più efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla revisione delle percorrenze di concessione comunale con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A."
- 2-bis. [Per l'esercizio 2020, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 2, in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei ricavi cessanti di A.M.A. S.p.A., derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anziché a fronte dei previsti servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009.]

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 32

(Misure di supporto tecnico-amministrative alle attività di difesa idrogeologica del territorio)

1. Al fine di fornire un supporto tecnico ed amministrativo alle attività di contrasto al dissesto idrogeologico della costa abruzzese, nonché alle funzioni di coordinamento del competente Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 53.000,00 [e per l'anno 2021 pari ad euro 28.218,00].
2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte tramite un incremento dello stanziamento appostato sul capitolo 1000 nell'ambito del Titolo 1, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi".
3. **La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 1000.9 per euro 53.000,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 53.000,00.**
4. [La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2021 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31.12.2019 sul capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: capitolo 1000, Missione 9, Programma 1, Macroaggregato 3, Titolo 1, per euro 28.218,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2019: capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 28.218,00.]
5. [L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 3 e 4 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.]
6. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 34

(Interventi per la redazione del Piano Bacini Sciistici regionale)

1. Ai fini della predisposizione del Piano dei Bacini Sciistici previsto dall'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e dall'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 (Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione) la Regione Abruzzo interviene finanziariamente **con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 98.218,00.**
2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 **in complessivi euro 98.218,00**, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 181406.1 denominato "Spese relative alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - l.r. 10.7.2002, n. 13" nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi", Piano dei Conti 2.02.03.05.000 (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).
3. **La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 181406.1 per euro 98.218,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 98.218,00.**
4. [L'autorizzazione della spesa di cui al comma 3 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.]
5. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 37/1 del 5 novembre 2020 "Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
- 1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
- 1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
- 2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
 - b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria,

economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Art. 242

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 29

Fondo sociale.

E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS.

Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS.

Tale fondo e' altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.

Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che puo' essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell'andamento dei rispettivi bilanci.

Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalita' d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilira' anche le modalita' di accertamento delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria.

La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalita' di funzionamento del fondo.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [*PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 33, COMMA 1, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*] artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, universita' o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attivita' aventi fine di lucro.
9. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*]
10. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalita' per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalita' di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalita', termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.

13. Con riferimento al Consiglio regionale:
- per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
 - per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
 - articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005);
 - articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003).

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
- la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
 - l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della

- presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
- f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
- b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operativita', strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita' di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19);
- 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
- 3) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 4) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 5) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.

- 3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";
4. Durante la sospensione delle attivita' socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorita' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coproiezioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
 5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
 6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
 7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.
 8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4

(Misure per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:
 - a) micro e piccole imprese;
 - b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IIVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di investimento effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.
3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di priorita' fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Valerio
Taddei

Firmato digitalmente da Valerio Taddei
Data: 2020.11.17 10:42:01 +01'00'